NOTIZIARIO dell'Apicoltore

MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Mazzanti Printcolor srl - Ravenna

Anno XXXV
Settembre 2021 - N. 6

ASSEMBLEA GENERALE AFA SAC 2021 E RINNOVO CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di amministrazione di A.f.a. S.a.c ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno di Martedì 31 Agosto 2021 alle ore 23.30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione nel giorno di

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
a partire dalle ore 9,00

presso il ristorante **I GIRASOLI** via Emilia Levante, 2223 - Case Castagnoli Cesena (FC)
per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Relazione Gestionale del Presidente
2) Presentazione e Approvazione del Rendiconto al 30/04/2021 e Bilancio di previsione
3) Determinazione Quota associativa e servizi 2021
4) Votazioni per rinnovo cariche sociali Afa sac

L'Assemblea sarà effettuata nel rispetto del D.L.18/202 in materia di covid-19. Si potrà accedere solo con l'esibizione del Green Pass.

A fine Assemblea sarà possibile partecipare al Pranzo sociale al costo di euro 25,00 a persona, PRENOTANDO ENTRO IL 20 SETTEMBRE AL 0543721719

In base all' Art.34 dello Statuto della Cooperativa A.fa S.a.c. "I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.
La rappresentanza della persona giuridica associata spetta al legale rappresentante dell'ente stesso od a persone espressamente designate ed i cui nomi sono comunicati dall'Organo amministrativo dell'ente medesimo.
Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco".

DELEGA

Il Socio .....
non potendo partecipare all'Assemblea dei Soci dell'A.F.A. S.A.C. -ASSOCIAZIONE FORLIVESE APICOLTORI SOC. AGR. COOP- convocata per il giorno per il giorno di MARTEDI' 31 AGOSTO 2021 alle ore 23.30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione nel giorno di DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 a partire dalle ore 9,00

DELEGA

il Sig. .....
conferendo gli i più ampi poteri.

Data ..... Firma del Socio .....

Entro il 14 Ottobre le domande per i contributi "danni causati dalle gelate - aprile 2021"

Fino al 14 ottobre sarà possibile presentare le domande per i contributi in conto capitale. Consigliamo a tutti gli apicoltori interessati dal provvedimento di verificare con la propria organizzazione sindacale agricola se è possibile presentare la domanda di aiuto

Con il D.M 361903 del 09.08.2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.207 del 30 Agosto) il Ministero ha provveduto a riconoscere l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi (gelate) verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1 al 11 aprile 2021. Di conseguenza sarà possibile **presentare domanda di contributo, ai sensi del comma a)** art.5 del Decreto Legislativo n.102/2004 e suc. mod ed integrazioni, **dal 30 Agosto 2021 alle ore 24 del 14 ottobre 2021.**

segue in seconda pagina

Il Decreto dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle **Produzioni vegetali** ed alle **Produzioni apistiche** nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: Si ricorda che:

· possono fare domanda solo chi ha subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2021 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

· **In caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.**

· **Nel caso di aziende apistiche il calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, dovrà includere anche le altre eventuali produzioni (vegetali e zootecniche)**

· il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che: la perdita di reddito (che deve essere almeno del 30%) a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo: A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2021) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2021) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato. Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza (tra B e A);

· I contributi richiesti sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua in campo a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale **si aprono i termini per la presentazione delle domande. La scadenza è 45 gg dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.**

AZIENDA AGRICOLA
Cereria Cesenate
di Tonti Alberto e Enrico

- Lavorazione della cera su misura
- Possibilità di lavorare la propria cera
- Sterilizzazione a 120° con rilevazione grafica numerica
- Certificazione di lavorazione biologica
- Disponibile cera idonea apicoltura biologica

Via Redichiaro, 2145 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 338-9993182

Le domande devono essere presentate nelle modalità previste dalla Circolare (che troverete da pag. 6 a pag. 15) dal Ministero ed esclusivamente attraverso la piattaforma regionale:
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag

E' possibile, inoltre, scaricare il manuale per la presentazione delle domande.

Per informazioni o richieste scrivere all'email: agridanni@regione.emilia-romagna.it

*(Considerato l'alto numero di richieste si invita a inviare **prioritariamente** con email il quesito, indicando inoltre un numero di telefono necessario per essere ricontattati) riguardanti il procedimento amministrativo:*

- Rocchi Cristian
051.5274454

- Todeschini Giuseppe
051.5274444

riguardanti il programma per la presentazione delle domande:

- Basso Luca
051.5273147

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/avvisi/anno-2021/gelate-aprile-2021-a-breve-le-aziende-danneggiate-potranno-presentare-domanda-per-aiuti-finanziari

Settore apistico - eccezionali gelate occorse nel periodo dal 1 aprile all'11 aprile 2021 nel territorio della regione Emilia Romagna

Comuni interessati PROVINCIA DI FERRARA Bondeno – Cento – Terre del Reno – Codigoro – Comacchio – Lagosanto – Mesola – Fiscaglia – Copparo – Jolanda di Savoia – Riva del Po – Ferrara – Masi Torello – Vigarano Mainarda – Argenta – Ostellato – Porto Maggiore - Tresignana PROVINCIA DI FORLI-CESENA Bertinoro – Castrocaro Terme e Terra del Sole – Civitella di Romagna – Dovadola – Forlì – Forlimpopoli – Galeata – Meldola – Modigliana – Portico e San Benedetto – Predappio – Rocca San Casciano – Santa Sofia – Tredozio – Bagno di Romagna – Borghi – Cesena – Cesenatico – Gambettola – Gatteo – Longiano – Mercato Saraceno – Roncofreddo – San Mauro Pascoli – Sarsina – Savignano sul Rubicone – Sogliano al Rubicone – Verghereto CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Borgo Tossignano – Casalfiumanese – Castel del Rio – Castelguelfo di Bologna – Castel San Pietro Terme – Dozza – Fontanelice – Imola – Medicina – Mordano – Bologna – Baricella – Budrio – Castenaso – Molinella – Casalecchio di Reno – Monte San Pietro – Valsamoggia – Sasso Marconi – Zola Predosa – Camugnano – Castel d'Aiano – Castel di Casio – Castiglione dei Pepoli – Gaggio Montano – Grizzana Morandi – Lizzano in Belvedere – Marzabotto – Monzuno – San Benedetto Val di Sambro – Vergato – Alto Reno Terme – Argelato – Bentivoglio – Castello d'Argile – Castel Maggiore – Galliera – Malalbergo – San Pietro in Casale – Anzola dell'Emilia – Calderara di Reno – Crevalcore – Sala Bolognese – San Giovanni in Persiceto – Sant'Agata Bolognese – Monghidoro – Monterenzio – Ozzano dell'Emilia – Pianoro – San Lazzaro di Savena – San Giorgio di Piano
PROVINCIA DI RAVENNA Alfonsine – Cervia – Ravenna – Russi – Bagnacavallo – Bagnara di Romagna – Conselice – Cotignola – Fusignano – Lugo – Massa Lombarda – Sant'agata Sul Santerno – Brisighella – Casola Val Senio – Castel Bolognese – Faenza – Riolo Terme – Solarolo PROVINCIA DI RIMINI Bellaria-Igea Marina – Cattolica – Coriano – Mondaino – Montescudo-Monte Colombo – Montefiore Conca – Morciano di Romagna – Riccione – Rimini – Saludecio – San Giovanni in Marignano – Poggio Torriano – Santarcangelo di Romagna – Verucchio – NovaFeltria – San Leo – Sant'Agata Feltria.

CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA dal 1899
Dal 1899 al servizio dell'agricoltura
Via Madonna di Genova 39 | 48033 Cotignola (Ra) | Tel. 0545 906211
www.consorzioagrarioravenna.it

CATTOLICA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE DAL 1896
FATA
AGENZIE GENERALI
RAVENNA OVEST Cotignola
via Madonna di Genova 39
tel. 0545 906276
RAVENNA EST Ravenna
via dell'Aida 20
tel. 0544 400704

Agente per la Provincia di Ravenna
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA dal 1899
SUB-AGENZIE
Faenza via Soldata 1
tel. 0545 906062
Lugo via Quarantola 44
tel. 0545 32371
S. Stefano via Beveta 16
tel. 0544 563383
Russi via Molinaccio 16
tel. 0544 580197

RECAPITI presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

OCM MIELE

Reg. CE 1308/13 Annualità 2021/22. Domanda entro il 19 novembre

Gent. colleghi apistici,
Spett.li Enti/Organizzazioni,
si comunica che con **Deliberazione di Giunta regionale n 1181 del 22 luglio 2021** è stato approvato l'avviso pubblico di applicazione del Regolamento in oggetto per la terza ed ultima annualità stralcio 2021/2022 del Programma regionale triennale 2020-2022 (approvato con Deliberazione dell›Assemblea legislativa n 216 del 27 luglio 2019).

Le risorse disponibili ammontano complessivamente **ad Euro 788.309,19** assegnate dal MiPAAF in base al patrimonio apistico regionale censito nell'Anagrafe Nazionale apistica al 31 dicembre 2020 – pari a n. 124.571 alveari -., e tengono conto dell'aumento del budget messo a disposizione dall'Unione per il settore apistico (da 40 a 60 MEuro) a favore dei Programmi Nazionali nell'corrente regime di transizione della PAC.

In vista dell'entrata in vigore della nuova PAC (1° gennaio 2023), la novità del bando 2021/2022 riguarda, in particolare, l'estensione dell'anno apistico che non terminerà, come di consueto, il 31 luglio 2022 ma comprenderà anche un periodo di proroga di 5 mesi (dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022).

Conseguentemente, l'annualità 2021/2022 verrà attuata in 2 periodi distinti:

1) periodo "ordinario" dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 (pagamenti entro il 15 ottobre 2022);
2) periodo "di proroga" dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 (pagamenti entro il 15 ottobre 2023).

L'ipotesi di riparto delle risorse e l'articolazione finanziaria delle Misure e delle azioni ammissibili a finanziamento per l'annualità 2021/2022 nei 2 periodi indicati sono state effettuate previa consultazione dei portatori di interesse rappresentativi del settore riuniti nel Tavolo apistico regionale; delle risorse assegnate, circa 665 mila euro saranno già messe a disposizione degli apicoltori e delle loro forme associate nel periodo ordinario attraverso l'attivazione di un'ampia gamma di interventi, la restante quota (oltre 123 mila euro) sarà a disposizione per garantire l'attuazione, nel periodo di proroga, di alcune azioni ritenute indispensabili per il settore (in particolare assistenza tecnica, analisi qualitative dei prodotti apistici).

L'allegato Avviso pubblico si riferisce al periodo ordinario (1°agosto 2021-31 luglio 2022), pertanto le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute nel citato periodo, e non potranno comunque essere ammesse a contributo spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto; nella primavera del 2022 si provvederà, con una integrazione del bando, al finanziamento delle azioni da attivare nei restanti 5 mesi di proroga.

L'avviso verrà pubblicato sul **B.U.R. della RER del 30 luglio 2021,** pertanto **a partire da tale data e fino al 19 novembre 2021** è possibile presentare le domande di aiuto ai Servizi re-

gionali competenti delegati da AGREA, con le modalità informatiche (SOP) stabilite da AGREA, che verranno rese note dalla medesima Agenzia anche sul proprio sito

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/settori-di-intervento/aiuti/organizzazioni-comuni-di-mercato-1/apicoltura

In particolare, si segnala che:

- all'attuazione delle Misure/azioni provvederanno i Servizi della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna delegati da AGREA, in relazione alla seguente suddivisione:

· Misure di competenza del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera: relativamente alle domande di aiuto presentate dall'Osservatorio Nazionale Miele e le domande di aiuto presentate nell'ambito della Misura F da Enti, Istituti di ricerca, Associazioni degli apicoltori ed Organizzazioni dei produttori apistici regionali;

· Misure di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP): relativamente alle domande di aiuto presentate da apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli e forme associate.

- l'utilizzo dei finanziamenti avverrà mediante graduatorie regionali suddivise per Misure da approvare entro il 04 marzo 2022, secondo i criteri di priorità indicati nel programma regionale (a favore dei giovani, di coloro che conducono l'attività apistica a titolo prevalente, che producono con il metodo biologico o integrato, delle azioni di supporto tecnico-specialistico ricomprese nell'ambito della Misura A) per l'assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, e delle azioni collettive di lotta agli aggressori e malattie dell'alveare) ed ulteriori criteri di selezione (tra questi, sono ricompresi anche quelli a favore di apicoltori ricadenti in zone svantaggiate o area parco, quelli a favore di apicoltori che hanno subìto danni all'allevamento delle api e alla produzione apistica a seguito di misure sanitarie che prevedono la soppressione delle famiglie di api, mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci, condizioni climatico-ambientali avverse – calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali –).

Per quanto riguarda la tipologia di Misure/azioni attivate ed interventi ammissibili, l'individuazione dei beneficiari e le relative percentuali di contributo, si rimanda agli Allegati 1 e 2 della suddetta Deliberazione regionale n. 1181/2021.

Infine, per la liquidazione dei contributi, dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento entro e non oltre il 26 agosto 2022, secondo le modalità stabilite dall'organismo pagatore AGREA.

Si chiede gentilmente di darne la massima divulgazione e comunicazione istituzionale; il bando verrà pubblicato anche sul sito regionale ER Agricoltura, Caccia e pesca

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form, http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/apicoltura

Restando a disposizione per eventuali informazioni/chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Vincenzo Di Salvo
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera

r_emiro.Giunta - Prot. 06/08/2021.0717888.E

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Roma,

Alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Loro PEC

Oggetto : DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, articolo 71 recante "Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche".

Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021

In considerazione dei danni causati alle produzioni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, sulla base dell'art. 71 del Decreto Legge citato in oggetto, si illustrano di seguito le procedure per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, coerentemente all'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Come è noto questo Ministero, sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle Regioni interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.. Conseguentemente le Regioni provvedono direttamente a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari sulla base degli importi risultanti a seguito delle istruttorie delle domande presentate dai richiedenti, compresi gli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione degli aiuti, tra cui anche le verifiche propedeutiche alla concessione degli stessi sul registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Al fine di consentire gli adempimenti necessari a mettere a disposizione le risorse a codeste Regioni entro il corrente anno, è necessario che le Regioni facciano pervenire i fabbisogni di spesa rilevati dalle domande presentate che risultano ammissibili, entro e non oltre il 31 ottobre 2021 per le gelate ed entro una successiva data da definire con analogo provvedimento, per le grandinate.

Per attivare gli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero, salvo eventuali proroghe dei suddetti termini stabiliti dalla legge.

Sentite le Regioni interessate, al fine di agevolare ed uniformare le procedure e le modalità di concessione degli aiuti è stato predisposto lo schema di domanda allegato, che ciascuna Regione è tenuta a far utilizzare ai richiedenti l'aiuto. Per le Regioni che utilizzano piattaforme digitali per la

presentazione delle domande, le stesse dovranno avere i contenuti e gli elementi riportati nello schema allegato.

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa delle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2021 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

In caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Nel caso di aziende apistiche il calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, dovrà includere anche le altre eventuali produzioni (vegetali e zootecniche).

Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che:

la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2021) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2021) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza (tra B e A).

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno 2021 devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dell'ente competente della fase istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario; per le colture non danneggiate dagli eventi in parola, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere proposti, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, i cui valori sono disponibili sul sito internet Ministero all'indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972 . Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata nel 2021 non fosse ancora disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative), l'impresa richiedente potrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale o qualora risultassero comunque idonei, potranno essere utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del Ministero.

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni vegetali e apistiche aziendali, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalle gelate e dalle brinate in parola.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:

a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;

c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalle gelate, brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;

d) le aziende iscritte nella banca dati nazionale apistica (BDN) la cui produzione risulta registrata solo per autoconsumo.

Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa, o da fondo di mutualizzazione, a copertura del rischio gelo-brina (per le gelate e brinate) e grandine (per le grandinate), ai sensi del piano gestione dei rischi 2021 (approvato con D.M. n. 9402305 del 29/12/2020).

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021

Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua in campo a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali, compresi quelli concessi in regime di *de minimis*, o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) - SIAN CAR 8949.

CONTROLLI DA PARTE DEL MINISTERO

Il Ministero si riserva la possibilità di effettuare controlli incrociati dei dati dichiarati dai beneficiari in sede di domanda con altre dichirazioni/documenti rilasciati dai beneficiari per altri scopi (es. dichiarazioni di vendemmia per l'uva da vino,polizze assicurative agevolate ecc.).

° ° ° ° ° ° ° °

Al fine di consentire gli adempimenti necessari a mettere a disposizione le risorse a codeste Regioni entro il corrente anno, è necessario che le Regioni facciano pervenire i fabbisogni di spesa rilevati dalle domande presentate che risultano ammissibili, entro e non oltre il 31 ottobre 2021 per le gelate ed entro una successiva data da definire con analogo provvedimento per le grandinate.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021

Allegato

Domanda di aiuto per i danni causati dalle:

- ☐ gelate e brinate del XX aprile 2021;
- ☐ grandinate del XX maggio 2021
- ☐ grandinate del XX giugno 2021

ai sensi dell'articolo 71, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, e dell'art. 5 comma 2, Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Alla Regione/Provincia autonoma di _____

_l_ sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____/_____/_____,
(Comune)
(Prov.)

residente in _____n. civico_____
(via, fraz., loc.)

_____ _____ _____
(c.a.p.) (Comune)
(prov.)

codice fiscale _____

Telefono (obbligatorio) _____

PEC (obbligatorio) _____

in qualità di Titolare / Rappresentante legale dell'impresa agricola:

_____

CUAA _____

CHIEDE

che l'impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., ai sensi dell'articolo 71 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito in legge dalla legge n. 106/2021

fino ad un importo massimo di € _____ come risultante della Tabella 4 – lettera E.

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che

1. al momento dell'evento, gelate, brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, le colture danneggiate, di cui alla tab. 2, non risultavano coperte da alcuna polizza

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021

assicurativa o da fondo di mutualizzazione a copertura del rischio gelo/brina e/o grandine al momento in cui si è verificato l'evento di cui si chiede l'aiuto;

- per l'anno 2021 l'impresa ha sottoscritto polizze assicurative non agevolate o fondi di mutualizzazione non agevolati a copertura del rischio gelo e brina con la Compagnia di assicurazione_____, ovvero aderito al fondo _____ gestito da _____per la copertura dei medesimi rischi;

- nell'anno 2021 ha percepito indennizzi (interventi compensativi o rimborsi assicurativi) per eventi diversi da quello in oggetto alle colture e le superfici di seguito indicate:
  - Comune_____, Coltura_____, Superficie (ha) _____; % di danno _____;
  - Comune_____, Coltura_____, Superficie (ha) _____; % di danno _____;
  - Comune_____, Coltura_____, Superficie (ha) _____; % di danno _____;

Indennizzi percepiti o previsti (nel caso di copertura assicurativa o di fondo di mutualizzazione) nell'anno 2021 € _____

Per le produzioni Apistiche:

☐ Al momento dell'evento le produzioni apistiche non risultavano coperte da alcuna polizza assicurativa agevolata o da fondo di mutualizzazione a copertura del rischio mancata produzione di miele;

☐ per l'anno 2021 ha sottoscritto polizze assicurative non agevolate o fondi di mutualizzazione non agevolati a copertura della mancata produzione di miele con la Compagnia di assicurazione_____, ovvero aderito al fondo _____ gestito da _____per la copertura dei medesimi rischi

2. i dati e le informazioni relative all'azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato al piano colturale 2021;

3. a seguito del citato evento eccezionale, l'azienda ha subito i seguenti danni alle produzioni vegetali e/o apistiche:

MIPAAF DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021

Tabella 1

Calcolo danno alla **sola produzione di Miele** – (*Tabella compilata a scopo esemplificativo*)

IN CASO DI COMPRESENZA DI ATTIVITA' APISTICA CON PRODUZIONI VEGETALI E/O ZOOTECNICHE DOVRA' ESSERE UTILIZZATA LA TABELLA SOTTO INDICATA														
	2021									TRIENNIO DI RIFERIMENTO (2018 – 2020)			CALCOLO DEL VALORE DANNO da gelata all'Apicoltura	CALCOLO INCIDENZA % DEL DANNO RISPETTO ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA e VEGETALE
	A		B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M	N
COLTURA	n. alveari 2021 da fascicolo aziendale/anagrafe zootecnica	attività apistica danneggiata da gelo e brina	resa media (kg/alveare)	Produzione (kg)	Prezzo (euro/kg)	Standard Value/alveare	PLV 2021 - Ricavo dalla vendita prodotto (Euro)	Eventuale contributo ricevuto per il danno non da gelo e brina	PLV 2021 TOTALE comprensiva del Contributo di cui alla Colonna F	resa media alveare nel triennio 2018-2020 o quinquennio 2016-2020 (kg/alveare)	prezzo medio del prodotto (Euro/kg)	PLV MEDIA ORDINARIA TRIENNIO - Ricavo ordinario dalla vendita del prodotto nel triennio 2018-2020 o quinquennio 2016-2020 (Euro)	DANNO Causato da gelo e brina (euro)	INCIDENZA del danno da gelo e brina (%)
	da anagrafe agricola o da anagrafe Apistica	compilata da parte dell'agricoltore	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	da decreto MIPAAF	= C * D oppure = A*D1*B/H	dichiarato dal beneficiario	= E + F	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	= A * H * I oppure =A*D1	= L – G	1 – G/L
miele	100	si	20	2000	7	€ 431,00	14.000 €		14.000 €	35	7	24.500 €	10.500 €	
TOTALI							14.000 €		14.000 €			24.500 €	10.500 €	42,9

Tabella 2

Calcolo del danno alla **produzione di miele in compresenza di altre produzioni** (veg e/o Zootec.) – (*Tabella compilata a scopo esemplificativo*)

IN CASO DI COMPRESENZA DI ATTIVITA' APISTICA CON PRODUZIONI VEGETALI E/O ZOOTECNICHE DOVRA' ESSERE UTILIZZATA LA TABELLA SOTTO INDICATA														
	2021									TRIENNIO DI RIFERIMENTO (2018 – 2020)			CALCOLO DEL VALORE DANNO da gelata all'Apicoltura	CALCOLO INCIDENZA % DEL DANNO RISPETTO ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA e VEGETALE
	A		B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M	N
COLTURA	superficie 2021 da anagrafe agricola (Ha) o n. alveari 2021 da fascicolo aziendale/anagrafe zootecnica	coltura o attività apistica danneggiata da gelo e brina	resa media (quintali/ha) (kg/alveare)	Produzione (quintali) (kg)	Prezzo (euro/q) (euro/kg)	Standard Value/Ha	PLV 2021 - Ricavo dalla vendita prodotto (Euro)	Eventuale contributo ricevuto per il danno non da gelo e brina (ES. Grandine)	PLV 2021 TOTALE comprensiva del Contributo di cui alla Colonna F	resa media della coltura o alveare nel triennio 2018-2020 o quinquennio 2016-2020 (quintali/Ha) (kg/alveare)	prezzo medio del prodotto (Euro/q.le))	PLV MEDIA ORDINARIA TRIENNIO - Ricavo ordinario dalla vendita del prodotto nel triennio 2018-2020 o quinquennio 2016-2020 (Euro)	DANNO Causato da gelo e brina (euro)	INCIDENZA del danno da gelo e brina (%)
	da anagrafe agricola o da anagrafe Apistica	compilata da parte dell'agricoltore	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	da decreto MIPAAF	= C * D oppure =A*D1 oppure = A*D1*B/H	dichiarato dal beneficiario	= E + F	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	= A * H * I oppure =A*D1	= L – G SOLO SE DANNEGGIATE	1 – G/L
frumento	2	no	50	100	23	€ 1.435,00	2.300 €		2.300 €	50	23	2.300 €	0 €	
pere	3	si	140	420	70	€ 31.988,00	29.400 €	5.000	34.400 €	240	80	57.600 €	23.200 €	
vite (merlot Veneto)	2	no	250	500	30	€ 13.229,00	15.000 €		15.000 €	250	30	15.000 €	0 €	
miele	100	si	30	3000	7		21.000 €		21.000 €	60	7	42.000 €	21.000 €	
eventuali altri allevamenti		no										20.000 €	0 €	
TOTALI							67.700 €		72.700 €			136.900 €	44.200 €	32,3

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021

Tabella 3

– Calcolo danno alle **sole produzioni vegetali** – (*Tabella compilata a scopo esemplificativo*)

	2021									TRIENNIO (2018 – 2020) O QUINQUENNIO (2016-2020) DI RIFERIMENTO			CALCOLO DEL VALORE DANNO DA GELO E BRINA	CALCOLO INCIDENZA % DEL DANNO
	A		B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M	N
COLTURA	superficie 2021 da anagrafe agricola (Ha)	coltura danneggiata da gelo e brina	resa media (quintali/ha)	Produzione (quintali)	Prezzo (Euro/q))	Standard Value/Ha	PLV 2021 - Ricavo dalla vendita prodotto (Euro) (2)	Eventuale contributo ricevuto per il danno non da gelo e brina (ES. Grandine)	PLV 2021 TOTALE comprensiva del Contributo di cui alla Colonna F	resa media della coltura nel triennio 2018-2020 o quinquennio 2016-2020 (quintali/Ha)	prezzo medio del prodotto (Euro/q.le))	PLV MEDIA ORDINARIA TRIENNIO - Ricavo ordinario dalla vendita del prodotto nel triennio 2018-2020 o quinquennio 2016-2020 (Euro)	DANNO Causato da gelo e brina (euro)	INCIDENZA del danno da gelo e brina (%)
da anagrafe agricola	da anagrafe agricola	compilata da parte dell'agricoltore	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	da decreto MIPAAF	= C * D oppure =A*D1 oppure = A*D1*B/H	dichiarato dal beneficiario	= E + F	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	= A * H * I oppure =A*D1	= L – G	1 – G/L
frumento	2	no	50	100	23	€ 1.435,00	2.300 €		2.300 €	50	23	2.300 €	0 €	
pere	3	si	140	420	70	€ 31.988,00	29.400 €	5.000	34.400 €	240	80	57.600 €	23.200 €	
vite (merlot Veneto)	2	no	250	500	30	€ 13.229,00	15.000 €		15.000 €	250	30	15.000 €	0 €	
							46.700 €		**51.700 €**			**74.900 €**	**23.000 €**	**31,0**

Note:
(1) Il danno dichiarato dall'azienda è desunto dalla differenza di ricavi per la coltura interessata nel 2021 e i ricavi nel triennio/quinquennio precedente; i minori e maggiori costi sostenuti si considerano compensati tra loro.
(2) PLV 2021: in caso di **disponibilità** di dati aziendali o di mercato utilizzare la prima opzione della colonna E (C*D);
per le colture non danneggiate al momento della presentazione della domanda, in caso di indisponibilità di dati aziendali o di mercato del prodotto considerato, è data la possibilità di utilizzare lo standard value (formula A*D1);
per le colture danneggiate nel caso in cui il prezzo non fosse disponibile o non rilevato in quel momento sul mercato, è data la possibilità di ricavarlo utilizzando lo standard value parametrato alla resa effettiva conseguita nell'anno 2021 (formula A*D1*B/H);

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno 2021 devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante che dovrà essere messa a disposizione dell'Ente competente della fase istruttoria ove ritenuto necessario; per le produzioni non danneggiate dalle gelate , brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere proposti i dati dei valori standard desunti dal DM 28 maggio 2021, n. 247860, accessibile tramite il seguente link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972. Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali delle produzioni non danneggiate sulla base di documentazione probante.
Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata nel 2021 non fosse ancora disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative) o non quotato sul mercato, l'impresa potrà indicare, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard di cui al DM 28 maggio 2021 sopracitato.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale o qualora risultassero comunque idonei, potranno essere utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del Ministero.

Qualora tali valori non siano rappresentativi della realtà aziendale possono essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.

Una volta verificato che l'azienda ha superato la soglia di danno (il valore della colonna M deve risultare superiore al 30%), ai fini dell'erogazione dell'aiuto si può procedere al calcolo della perdita (danno) relativa alle sole produzioni aziendali danneggiate dalle gelate, brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, o nel caso dell'apicoltura alle mancate produzioni di miele, tra quelle comprese nella D.G.R. di delimitazione.

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N. 0259320 del 06/08/2021

Tabella 4 – Calcolo indennizzo richiesto

A	Valore danno alla sola Produzione miele (colonna **M** a lordo della col. **F** da Tab 1)	€……....
B	Valore Danno alle Produzioni di miele in compresenza di vegetali e/o zootec. (colonna **M** a lordo della colonna **F** da tab 2)	€……....
C	Valore del danno alle sole produzioni Vegetali (colonna **M** A lordo della colonna **F** da Tab 3)	€……..
D	Eventuale Indennizzo assicurativo percepito o previsto da assicurazioni agevolate, (diverse da gelo brina e grandine) e NON agevolate o da altre misure di aiuto riferite a danni sulle produzioni 2021.	€…….....
E	**Indennizzo richiesto = (A+B+C)-D**	**€…….....

Le lettere A, B, e C sono alternative

Il sottoscritto DICHIARA, INOLTRE

- ❑ di essere impresa agricola attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- ❑ di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ovvero di fornire unitamente alla seguente domanda gli elementi necessari per l'apertura e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico;
- ❑ che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati dalle gelate , brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021;
- ❑ di essere consapevole che nel caso di impresa agricola con terreni siti in Regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata alla Regione in cui il beneficiario ha presentato la domanda unica della Pac. Nel caso in cui l'impresa abbia il fascicolo aziendale di competenza in una Regione non interessata alla delimitazione, la domanda dovrà essere presentata nella Regione dove ha l'unità produttiva maggiormente danneggiata;
- ❑ che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- ❑ di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;
- ❑ di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione;
- ❑ di aver stipulato
- ❑ di non aver stipulato

nell'anno 2021:

una o più polizze assicurative a copertura di almeno il 50 % della produzione residua in campo a seguito dell'evento (Totale della colonna L della tabella 1) o del reddito ricavato dalla

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359920 del 06/08/2021

produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti (diversi dal gelo e brina e grandine);

- ❑ di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi (es. dichiarazioni di vendemmia per l'uva da vino,polizze assicurative agevolate ecc.);
- ❑ di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste dall'Ufficio _____ (Struttura _____ della sede territoriale di competenza);
- ❑ di non aver calcolato nella PLV danneggiata le superfici di colture pluriennali e vigneti impiantati nel 2020 e 2021;
- ❑ di aver ridotto almeno al 60% la produzione per i vigneti al terzo anno di impianto (dal 2019);
- ❑ che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- ❑ di richiedere l'aiuto, con la presente domanda, esclusivamente per i frutteti piantati fino all'anno 2018 compreso;
- ❑ che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dalle produzioni in atto a causa delle gelate , brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021;
- ❑ di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- ❑ di accettare qualsiasi determinazione della Regione _____ in ordine alla eventuale limitazione dei benefici concedibili per carenza di fondi;
- ❑ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

ALTRE (facoltative)

- ❑ che la superficie di impianti frutticoli oggetto della richiesta di contributo, protetta con dispositivi antibrina, è di ha _____;
- ❑ di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti;
- ❑ di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede il pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda.

ALLEGATI

Certificati delle polizze assicurative agevolate (sui vegetali per l'anno 2021)

(data) IL DICHIARANTE

MIPAAF - DISR 06 - Prot Uscita N.0359320 del 06/08/2021

QUOTA SOCIALE ARA 2021

Si invitano i Soci a provvedere immediatamente al pagamento della quota sociale 2021 qualora non l'avessero ancora fatto.
Se l'ARA entro il mese di ottobre non riceverà la somma dovuta provvederà a sospendere i servizi ai Soci inadempienti.
L'Assemblea dei Soci ARA ha deliberato la conferma degli importi della quota sociale per il 2021 rispetto al 2020.
Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si paga una-tantum all'iscrizione alla cooperativa.
Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo dell'importo della quota sociale 2021 da versare da parte dei Soci in base al numero di alveari.
La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:
-per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota sociale è di 50,00 euro;
-per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota sociale è di 55,00 euro;
-per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota sociale è di 60,00 euro;
-per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata in 60,00 euro più 0,50 euro ad alveare a partire dal 31esimo, fino ad un massimo di 170,00 euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.
Di seguito si riportano alcuni esempi:
un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro, per un totale di 68,50 euro;
un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 euro, per un totale di 96,00 euro.
La quota sociale può anche essere pagata con bonifico bancario utilizzando il conto corrente bancario dell'ARA (codice IBAN IT06N0854213103036000100574 presso Banca Credito cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese) con l'avvertenza di segnalare nella causale la dicitura "quota sociale ARA 2021" ed il relativo numero di alveari.
Per coloro che intendono ricevere ancora in via cartacea, tramite servizio postale, il NOTIZIARIO DELL'APICOLTORE", dovranno versare oltre all'importo corretto della quota sociale 10,00 euro specificandolo nella causale del versamento.

Unione Europea

Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1308/13